

COPERTURA SANITARIA - AGGIORNAMENTO ANAGRAFICHE ANNUALITA' 1° AGOSTO 2024 – 31 LUGLIO 2025

Come attivare la copertura sanitaria

Per formalizzare l'adesione alla Copertura Sanitaria Prevint per l'annualità che decorre dal 1° agosto 2024 sino al 31 luglio 2025, il dipendente, entro e **non oltre il 15 settembre 2024** dovrà seguire le indicazioni che riceverà via mail direttamente dalla Cassa Prevint. L'indirizzo dal quale arriverà la mail è noreply@cassaprevint.it. La mail conterrà un link con il quale accedere all'area riservata inserendo il proprio codice fiscale.

La prima sezione va popolata con i propri dati anagrafici, i recapiti e l'IBAN.

Nella successiva sezione sono presenti i dati dei familiari fiscalmente a carico. Se non ci sono variazioni da fare si va alla fine della pagina, dando il consenso al trattamento dei dati. Non ci sono consensi ai fini di marketing.

Cliccando sul tasto "Conferma e genera PDF", si aprirà l'anteprima del modulo appena compilato; scorrendo tutto il documento si arriva al pulsante "Firma". Schiacciandolo si riceverà un codice OTP tramite SMS (sul telefono indicato in fase di iscrizione) che bisognerà inserire per sottoscrivere l'adesione alla copertura assicurativa. Terminato il tutto si potrà scaricare il modulo firmato che comunque perverrà anche tramite mail all'indirizzo indicato in fase di iscrizione.

Nel caso in cui, ricevuta la mail, si riscontrassero eventuali errori, si invita a comunicarlo immediatamente, a mezzo mail (convenzione.ader@cassaprevint.it), per gli opportuni interventi.

Qualora non arrivasse la mail, si consiglia di verificare nella cartella **Spam/posta indesiderata**.

L'attivazione della Copertura sanitaria si perfeziona **solo dopo aver convalidato i dati nel portale della cassa Prevint** ed aver dato il consenso per il trattamento degli stessi.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui ci siano figli di età superiore a 26 anni invalidi civili al 100% si dovrà inviare una e-mail con il predetto modello firmato alla casella di posta elettronica ru.polizza.sanitaria@agenziariscossione.gov.it specificando nell'oggetto **FIGLI di età superiore a 26 anni invalidi civili al 100%**.

Oltre al dipendente chi beneficia della copertura sanitaria?

La copertura sanitaria è estesa, senza ulteriori costi, solo al nucleo familiare **fiscalmente a carico** inteso come **coniuge/convivente di fatto/convivente da unioni civili e figli/e fino a 26 anni**, anche se non conviventi. La copertura resta operante per i figli/e di età superiore a 26 anni solo se invalidi al 100%.

Cosa fare se i dati dei familiari fiscalmente a carico sono da modificare?

Qualora in fase di prima attivazione ci si accorge che i dati dei familiari fiscalmente a carico non sono corretti, prima di effettuare la procedura di adesione e consenso, si dovrà scrivere una mail, solo ed esclusivamente all'indirizzo della cassa [Prevint convenzione.ader@cassaprevint.it](mailto:convenzione.ader@cassaprevint.it), per richiederne la modifica.

Una volta che le modifiche segnalate sono state recepite nel portale si potrà procedere con l'attivazione della polizza seguendo le indicazioni di cui sopra.

Nuovi inserimenti nel corso dall'anno di copertura

Nuovi familiari fiscalmente a carico potranno essere inseriti solo ed esclusivamente se ricorrono le seguenti condizioni:

1. nascita (presentazione del certificato ed inserimento entro 60 gg. dall'evento);
 2. matrimonio o unione civile (presentazione del certificato ed inserimento entro 60 gg. dall'evento);
 3. convivenza "more uxorio" (presentazione del certificato di cambio di residenza ed inserimento entro 60 gg. dall'evento);
 4. cambio di residenza (rientro nel nucleo familiare dell'intestatario di Copertura – in tal caso è necessario il certificato di cambio di residenza ed inserimento entro 60 gg. dall'evento);
 5. uscita da una Copertura sanitaria precedentemente sottoscritta (è necessaria un'attestazione da parte dell'assicurazione dalla quale si esce).
- **i familiari non fiscalmente a carico non potranno essere inseriti in copertura.**

Si precisa che:

- anche per l'annualità 1° agosto 2024 – 31 luglio 2025 sono considerati fiscalmente a carico i figli di età inferiore a 24 anni il cui reddito complessivo annuo non superi € 4.000 (L. 205 del 27/12/2017, art. 1, c. 252) mentre rimangono invariati i limiti di reddito per i figli fiscalmente a carico dai 24 ai 26 anni (€ 2.840,51);
- per la presente Copertura **nessun assicurato può essere beneficiario di doppia copertura assicurativa**. Pertanto:
 - o i figli fiscalmente a carico di genitori entrambi dipendenti dell'Ente, possono essere inseriti in ambedue le posizioni assicurative ma non beneficiano del raddoppio dei massimali previsti per singolo nucleo familiare.